

TABELLA DI RAFFRONTO

Istruzione per le telecomunicazioni-RCF.

Nella 1^a colonna è riportato il testo dell'Istruzione per le telecomunicazioni suddiviso in commi, punti o articoli.

Per ciascuna suddivisione del testo della prima colonna:

- nella 2^a colonna è riportata la norma del nuovo Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) che recepisce il principio contenuto nel provvedimento normativo dell'Istruzione per le telecomunicazioni;
- nella 3^a colonna è indicato con una "M" se il provvedimento normativo dell'Istruzione per le telecomunicazioni è incoerente con i principi contenuti nel nuovo RCF;
- nella 4^a colonna è indicato con la sigla "I" se il provvedimento normativo dell'Istruzione per le telecomunicazioni è procedura di interfaccia tra il personale del Gestore Infrastruttura e quello delle Imprese Ferroviarie;
- nella 5^a colonna è indicato l'operatore ferroviario tra le cui attribuzioni ricade il provvedimento normativo dell'Istruzione per le telecomunicazioni, attraverso la sigla GI per indicare il Gestore Infrastruttura e la sigla IF per indicare le Imprese Ferroviarie;
- nella 6^a colonna sono riportati le eventuali osservazioni e commenti.

Il nuovo RCF non regolamenta contesti di esercizio obsoleti come le linee dove è previsto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni, le linee con il blocco telefonico ed il blocco elettrico manuale, le stazioni prive di doppio segnalamento di protezione e partenza completo, i deviatori privi di fermascambi e collegamenti di sicurezza, i segnali semaforici, ecc, oppure non rientranti nelle competenze dell'ANSF, come la circolazione sulle navi traghetto, le manovre negli scali di smistamento, ecc.

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Apparecchiature per le telecomunicazioni</p> <p>1. Per lo scambio delle comunicazioni relative alla circolazione dei treni o necessarie in situazioni contingenti, possono essere utilizzate le seguenti apparecchiature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefoni fissi; - telefoni cellulari; - telefax. <p>2. Non è consentito l'uso di tali apparecchiature per comunicazioni non giustificate da esigenze del servizio ferroviario.</p> <p>3. Per lo scambio delle comunicazioni, l'Unità centrale competente può prevedere</p>	<p>1.8 La circolazione ferroviaria prevede attività di sicurezza sugli impianti di terra e attività di sicurezza relative ai veicoli; alcune ...omissis.... incombenze.</p> <p>2.9 Per consentire la comunicazione telefonica con i convogli , sull'infrastruttura sono installati i dispositivi di comunicazione "terra-treno" (sottosistema di terra). Su determinate linee è possibile inviare una comunicazione prioritaria definita "chiamata di emergenza".</p> <p>3.2 Un veicolo dotato di cabina di guida destinata alla condotta dei treni deve essere munito delle seguenti apparecchiature:</p>			GI IF	<p>I GI per ciò che riguarda le apparecchiature di terra.</p> <p>Le IF per ciò che riguarda le apparecchiature di bordo.</p>

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
l'impiego di altre particolari attrezzature diverse da quelle di cui al comma 1, previa emanazione di specifiche norme.	- ... omissis - sottosistema di bordo del sistema di comunicazione terra-treno; - ... omissis				
<p align="center">Art. 2</p> <p align="center">Norme generali relative alle comunicazioni ferroviarie</p> <p>1. Oltre a quanto previsto specificamente nel Regolamento per la circolazione dei treni e negli altri testi normativi, le comunicazioni riguardanti il servizio ferroviario sono soggette alle disposizioni contenute nella presente Istruzione.</p> <p>2. Per iniziare una conversazione, l'operatore chiamato con telefono fisso o con telefono cellulare, deve rispondere: "Pronto (specificando la sua funzione) del/di (specificando la località o il treno)". L'operatore chiamante, se il corrispondente è quello chiamato, si annuncerà in maniera analoga, dando inizio alla conversazione.</p>	<p>1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per l'esercizio ferroviario di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.</p> <p>In conformità a tali norme, oltre che alle norme internazionali e nazionali cogenti, nonché alle regole di buona pratica e alle norme tecniche e istruzioni di settore, devono essere emanate le disposizioni e le prescrizioni di esercizio per disciplinare i processi connessi con la sicurezza della circolazione ferroviaria di interfaccia tra l'infrastruttura e i convogli e interni a ciascun operatore ferroviario. I processi interni devono tenere conto anche di quelli di interfaccia.</p> <p>1.7 Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.</p>		I	GI	
<p align="center">Art. 3</p> <p align="center">Dispacci e notizie</p> <p>1. Per dispacci s'intendono tutte quelle comunicazioni firmate, registrate per iscritto e trasmesse secondo le modalità previste dalla presente Istruzione.</p> <p>2. Sono denominati dispacci di movimento le</p>	<p>1.7 Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi</p>			GI	<p>Le comunicazioni non di sicurezza non sono di competenza dell'ANSF.</p> <p>L'RCF non regolamenta contesti</p>

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>comunicazioni scambiate per la circolazione dei treni; sono denominati dispacci di servizio le comunicazioni scambiate per motivi diversi.</p> <p>3. I dispacci devono essere compilati con chiarezza, precisione e firmati.</p> <p>4. I dispacci sono composti da: preambolo, indirizzo, testo, numero, firma e ora di trasmissione. Il mittente è tenuto a trasmettere il dispaccio insieme con gli estremi di registrazione. Il preambolo comprende le seguenti indicazioni: posto ricevente, posto mittente e data di presentazione del dispaccio (giorno, ora e minuti).</p> <p>5. In determinate circostanze i dispacci possono essere sostituiti da comunicazioni verbali registrate, secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.</p> <p>6. Per notizie si intendono tutte le altre comunicazioni telefoniche non aventi forma di dispaccio, né di comunicazione verbale registrata; esse riguardano quelle informazioni sulla marcia dei treni e sul servizio in genere per le quali non è prescritta l'emissione di apposito dispaccio o la registrazione della comunicazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Inoltro dei dispacci</p> <p>1. I dispacci debbono essere trasmessi direttamente al posto destinatario.</p> <p>2. In via eccezionale, quando il collegamento diretto sia reso difficoltoso per le condizioni della linea, un dispaccio può essere comunicato ad un altro posto perché</p>	<p>dispositivi di sicurezza.</p>				<p>di esercizio come le linee con il blocco telefonico e quelle con Dirigente Unico (ritenuti obsoleti).</p>

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>lo ritrasmetta al destinatario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Documenti relativi alle telecomunicazioni</p> <p>1. I documenti utilizzati per lo scambio dei dispacci, denominati protocolli, sono i seguenti:</p> <p>-mod. M.100 - utilizzato per la corrispondenza telefonica fra Dirigenti Movimento e fra questi e i Dirigenti Centrali Operativi (Allegato 1);</p> <p>-mod. M.100 b - utilizzato per lo scambio della corrispondenza telefonica fra stazioni e altre località di servizio, fra posti diversi nell'ambito di una stazione, nonché fra stazioni e personale dei treni/manutenzione (Allegato 2);</p> <p>-mod. M.100 c - utilizzato dalle stazioni per la corrispondenza telefonica sulle linee gestite con Dirigente Unico;</p> <p>-mod. M.100-d DU - utilizzato dal Dirigente Unico per la corrispondenza telefonica con le stazioni della propria sezione;</p> <p>-mod. M.100-d DC - utilizzato dal Dirigente Centrale per la corrispondenza telefonica con le stazioni della propria sezione;</p> <p>-mod. M.100 fax - utilizzato per la trasmissione di dispacci di movimento con l'utilizzo di telefax (Allegato 3);</p> <p>-mod. M.100 F/DC - utilizzato dal Dirigente Centrale per la trasmissione riguardante la composizione dei treni (Allegato 4);</p> <p>-mod. M.100 h/DC - utilizzato dal Dirigente Centrale per diramare l'effettuazione e la soppressione dei treni (Allegato 5);</p> <p>-mod. M.100 i - utilizzato dai Dirigenti</p>					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>Movimento e dai posti di deviatore per la corrispondenza telefonica relativa al servizio scambi, nelle stazioni con scambi manovrati a mano;</p> <p>-mod. M.100 PL 1 (Allegato 6), mod. M.100 PL 2 (Allegato 7), mod. M.100 PL 3 (Allegato 8) - utilizzato dal Dirigente Movimento (nonché Dirigente Centrale Operativo, Dirigente Unico, Agente di Guardia) e dai posti di custodia dei PL per la conferma di chiusura dei PL interessati;</p> <p>-mod. M.100 S - utilizzato dai Dirigenti Movimento per la trasmissione di dispacci di successione dei treni (Allegato 9);</p> <p>-mod. M.100 VL - utilizzato dai Dirigenti Movimento nei casi di circolazione in regime di blocco telefonico (Allegato 10);</p> <p>2. L'Unità centrale competente può prevedere l'adozione di altri protocolli, previa emanazione di specifiche norme.</p>					
<p>Art. 6 Disposizioni relative ai protocolli</p> <p>1. Per i protocolli recanti testi prestampati, oltre alle norme contenute nella presente Istruzione, devono essere osservate le disposizioni di utilizzazione che compaiono sui protocolli stessi.</p> <p>2. La numerazione dei dispacci è progressiva e mensile. La data, quando non diversamente specificato, deve essere apposta solo nei giorni di effettiva utilizzazione del protocollo; quando la data di utilizzazione non coincide con quella della pagina del protocollo, al momento dell'uso la data stessa deve essere apposta al centro</p>	<p>1.5 Le attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria possono essere svolte solamente da persone in possesso delle specifiche competenze professionali e delle idoneità fisiche e psico-attitudinali certificate in conformità a quanto stabilito dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.</p> <p>1.7 Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi</p>			GI	

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>della prima riga disponibile.</p> <p>I - Mod. M.100</p> <p>1. Il protocollo M 100 viene utilizzato per la registrazione dei dispacci di movimento fra Dirigenti Movimento e fra questi ed i Dirigenti Centrali Operativi. All'occorrenza detto protocollo può essere utilizzato anche per la registrazione dei dispacci di servizio.</p> <p>2. Prima di mettere in uso il protocollo, il Dirigente Movimento/Dirigente Centrale Operativo deve contarne i fogli, per constatare che il loro numero corrisponda a quello indicato sulla copertina ed assicurarsi che i fogli stessi siano fra loro cuciti ed esistano le due punzonature che garantiscono l'integrità del fascicolo. In segno della verifica effettuata, lo stesso agente apporrà la propria firma sulla copertina del protocollo, da completare con le indicazioni richieste dallo stampato.</p> <p>3. Non dovrà essere messo in uso un protocollo con un numero di fogli differente da quello indicato sulla copertina oppure mancante delle due punzonature. È rigorosamente vietato alterare i protocolli togliendovi dei fogli o eseguendovi cancellature; in caso di errore si cancellerà la parte errata tirandovi sopra una riga in modo che sia sempre leggibile il testo cancellato.</p> <p>4. I dispacci devono esservi scritti a penna, in ordine cronologico di trasmissione o di ricevimento e senza lasciare righe in bianco. Il numero del dispaccio viene scritto nell'apposita finca e la firma del dirigente</p>	<p>dispositivi di sicurezza.</p>				

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>subito dopo il testo senza lasciare spazi in bianco. Nella trasmissione il numero del dispaccio deve essere intercalato fra il testo e la firma del dirigente.</p> <p>5. Per la compilazione dei moduli che rechino formule pre-stampate, si dovranno seguire le formule stampate nella testata di ogni pagina, da completare nelle rispettive colonne.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, relative al protocollo M 100, valgono anche per i protocolli M.100 b, M.100 c, M.100-d DC, M.100-d DU, M.100 i, M.100 PL1, M.100 PL2, M.100 PL3, M.100 s, M.100 VL.</p> <p>II - Mod. M.100 VL</p> <p>1. Per la registrazione dei dispacci di richiesta e di concessione di via libera, viene usato il protocollo di circolazione M.100 VL che porta stampata la parte invariabile delle formule relative, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la circolazione dei treni.</p> <p>2. Nel secondo quadro di tale protocollo è stampato su ciascuna riga un numero di due cifre denominato <i>numero di codice</i>. Tali numeri sono saltuari e differiscono da protocollo a protocollo. Il dirigente che concede la via libera, deve completare il numero di codice con altre due cifre, pure saltuarie, da scriversi al momento della trasmissione a seguito di quelle stampate. Ne risulterà così un numero di quattro cifre, che sarà quello da assegnarsi al dispaccio di via libera. I dispacci di richiesta di via libera non sono numerati, ma richiedono il numero di controllo del ricevente.</p>					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>3. Quando la richiesta o la concessione della via libera, debbano essere completate con altre indicazioni, si devono utilizzare due righe successive delle relative colonne, annullando il numero di codice in corrispondenza della prima riga ed assumendo quindi come numero del dispaccio quello della seconda riga.</p> <p>III - Mod. M.100 b</p> <p>1. Il protocollo M.100 b viene usato per lo scambio della corrispondenza telefonica fra stazioni e altre località di servizio, fra posti diversi nell'ambito di una stazione, nonché fra stazioni e personale dei treni/manutenzione.</p> <p>2. Per l'uso di detto protocollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nella prima e nella seconda finca si indicano rispettivamente le ore ed i minuti di trasmissione del dispaccio; -nella terza finca si indicano il numero progressivo, da 1 a 1000, ed un numero saltuario di due cifre della serie da 01 a 99; quest'ultimo viene assegnato di volta in volta dall'agente interessato, così da costituire un numero, sotto forma di frazione, che vale come numero di controllo, da trasmettere al posto corrispondente; -nella quarta finca si scrive il testo del dispaccio seguito dalla firma; -nella quinta finca si espone il numero indicato dal posto ricevente dopo la ripetizione del dispaccio; -nella sesta e settima finca si indicano rispettivamente, le ore ed i minuti di ricevimento del dispaccio; 					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>-nell'ottava finca si espone la sigla del posto corrispondente.</p> <p>IV - Mod. M.100 fax</p> <p>1. I dispacci di movimento - ad eccezione di quelli di richiesta e concessione di via libera - possono essere trasmessi a mezzo di telefax, in base alle norme di seguito specificate.</p> <p>2. Per la trasmissione a mezzo di telefax di dispacci di movimento, si utilizzano appositi bollettari a fogli, denominati M.100 fax.</p> <p>3. I bollettari sono contraddistinti da un numero di serie riportato su ogni foglio di cui sono composti; ogni foglio sarà numerato progressivamente. Le norme di compilazione sono riportate sulla copertina del bollettario stesso.</p> <p>4. Per comunicare il ricevimento del dispaccio, il ricevente deve compilare il quadro "B" del mod. M.100 fax ricevuto e ritrasmetterlo al mittente. I dispacci potranno ritenersi regolarmente ricevuti quando il trasmittente abbia accertato che il testo del modulo ricevuto per conferma, sia uguale a quello inviato.</p> <p>5. Solo nel caso di dispacci che prevedano incarichi di prescrizione che richiedano una sola conferma, in deroga a quanto previsto al comma 4, la stazione ricevente utilizzerà per la conferma il quadro "C" del mod. M.100 fax ricevuto. In questo caso, nel dispaccio di conferma, il numero del treno, se non indicato o diverso da quello indicato, deve essere riportato sia in cifre che in lettere. La stazione che ha trasmesso l'incarico deve ritenere il dispaccio di</p>					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>incarico regolarmente ricevuto e confermato, solo dopo aver accertato che il dispaccio riportato nel quadro "C" sia congruente con quello trasmesso nel quadro "A".</p> <p>6. Non è consentito confermare con le norme comuni un dispaccio ricevuto a mezzo telefax.</p>					
<p>7. Le medesime procedure possono essere adottate per la trasmissione dei moduli di prescrizione M 3, M 40 e del modulo M 50, con l'osservanza delle specifiche norme stabilite dall'Unità centrale competente.</p>	<p>4.15 Le modalità di notifica delle prescrizioni devono rispondere ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere inequivocabilmente identificati l'agente trasmittente e quello ricevente; - deve essere garantita la ricezione completa della prescrizione da parte dell'agente ricevente; - deve permettere all'agente ricevente di rispettare la prescrizione ricevuta; - deve essere garantita la tracciabilità della notifica. 		I	GI	
<p>V - Mod. M.100 PL 1, M.100 PL 2 e M.100 PL 3</p> <p>1. Sono utilizzati per confermare, treno per treno, la chiusura dei PL; in particolare vengono utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.100 PL 1: dal Dirigente Movimento (nonché Dirigente Centrale Operativo, Dirigente Unico, Agente di Guardia), per ricevere la conferma di chiusura del o dei PL dall'agente di custodia; - M.100 PL 2: dai posti di custodia (comprese stazioni disabilitate), che hanno in consegna anche PL manovrati a distanza, per confermare la chiusura alle stazioni limitrofe, dopo aver ricevuto, eventualmente, la 	<p>1.5 Le attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria possono essere svolte solamente da persone in possesso delle specifiche competenze professionali e delle idoneità fisiche e psico-attitudinali certificate in conformità a quanto stabilito dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.</p> <p>1.7 Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgimento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle eventuali indicazioni</p>			GI	

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>conferma da parte dei PL presenziati per guasto;</p> <p>- M.100 PL 3: dai PL manovrati sul posto (permanentemente o in caso di guasto), per confermare la chiusura alle stazioni limitrofe o al posto di custodia.</p> <p>2. La richiesta di chiusura va effettuata verbalmente mentre la conferma di chiusura viene data con dispaccio, seguendo le formule stampate nella testata di ogni pagina, da completare nelle rispettive colonne. Le disposizioni relative alla compilazione compaiono sulla copertina dei protocolli stessi.</p> <p>VI - Mod. M.100 h/DC e M.100 F/DC</p> <p>1. Sulle linee esercitate con Dirigente Centrale, sono in uso presso gli uffici dei Dirigenti Centrali, i protocolli M.100 h/DC e M.100 F/DC.</p> <p>2. Il mod. M.100 h/DC deve essere utilizzato dal Dirigente Centrale per diramare, alle stazioni della propria sezione, l'effettuazione o la soppressione dei treni.</p> <p>3. Il mod. M.100 F/DC deve essere utilizzato per la trasmissione riguardante la composizione dei treni.</p> <p>Il protocollo, compilato seguendo le formule stampate nella testata di ogni pagina, può essere utilizzato dal Dirigente Centrale sia per il ricevimento che per la trasmissione della composizione dei treni.</p> <p>VII - Mod. M.100 S</p> <p>1. Il protocollo M.100 S, deve essere utilizzato per la trasmissione dei dispacci di successione treni con le norme stabilite</p>	<p>impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicurezza.</p>				

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>dall'articolo 8 del Regolamento per la circolazione dei treni; si compone di apposite finche con testo pre-stampato, che devono essere compilate dal Dirigente Movimento interessato per la trasmissione della successione dei treni alla stazione attigua.</p> <p>2. Ogni dispaccio sia in partenza che in arrivo deve essere scritturato sul protocollo indicando i treni in righe successive. Il dispaccio deve essere completato (in corrispondenza dell'ultima riga utilizzata per il dispaccio) con l'ora di trasmissione e il numero di controllo ottenuto abbinando due cifre, la prima scelta dal trasmittente e la seconda dal ricevente.</p> <p>La trasmissione della cifra di controllo va preceduta dalla parola "controllo".</p> <p>3. In caso di rettifica, la precedente scritturazione di treni, annullata dal dispaccio di rettifica, va depennata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Norme particolari riguardanti la trasmissione dei dispacci di movimento</p> <p>1. La trasmissione dei dispacci deve essere fatta lentamente e chiaramente, in modo che il ricevente possa trascriverli parola per parola mentre li riceve. I numeri dei treni devono essere sempre enunciati a cifre separate (es.: sette, cinque, tre) e trascritti in cifre.</p> <p>2. Il ricevente, a trasmissione ultimata, deve effettuare sempre il collazionamento del dispaccio, ripetendolo per intero ed indicando per ultimo il numero che esso è</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>venuto ad assumere nel suo protocollo (numero di controllo). Il trasmittente trascrive tale numero nell'apposita finca del protocollo, in corrispondenza al primo rigo occupato dal dispaccio, a conferma della avvenuta trasmissione.</p> <p>3. Se il dispaccio è diretto a più destinazioni, i vari numeri di controllo devono essere trascritti sempre nella suddetta finca, uno sotto l'altro, ed ognuno preceduto dalla sigla della stazione cui si riferisce, annullando, se necessario, le righe corrispondenti che non risultassero occupate dal testo del dispaccio stesso.</p> <p>4. Occorrendo trasmettere contemporaneamente a più destinatari lo stesso dispaccio, qualora l'intero contenuto interessi tutti i destinatari, la stazione trasmittente dovrà preavvisare ciascun ricevente con la parola <i>circolare</i>, da trasmettersi appena ricevuta la risposta al segnale di chiamata. In tal caso, nel preambolo, con riferimento alla destinazione si apporrà la sigla "cc".</p> <p>5. Di regola, per la trasmissione di un dispaccio di movimento interessante più stazioni contigue, devono essere adottate le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stazione che emette il dispaccio lo trasmette alla successiva stazione abilitata ed alla successiva capocircuito omnibus oppure alla stazione ultima interessata dal dispaccio se ad essa precedente; - ciascuna stazione capocircuito ritrasmette il dispaccio come sopra; 					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>- ognuna delle stazioni intermedie ritrasmette il dispaccio alla successiva stazione abilitata, che non sia capocircuito od ultima interessata dal dispaccio.</p> <p>Se il dispaccio deve essere esteso oltre una stazione capotronco, questa deve considerarsi come mittente del dispaccio stesso per l'ulteriore proseguimento.</p> <p>Per quanto riguarda i dispacci di precedenza, successione, effettuazione o soppressione di treni, si adotteranno le modalità di trasmissione specificamente indicate dal Regolamento per la circolazione dei treni.</p> <p>6. Nelle stazioni di una certa importanza è ammesso, previa autorizzazione delle Unità periferiche interessate, che in luogo del Dirigente Movimento la corrispondenza telefonica di movimento venga svolta da altro personale abilitato.</p> <p>7. Quando per le caratteristiche d'inserimento e di servizio dei posti interessati, l'operatore di un posto possa facilmente individuare la progressione dei numeri dei dispacci di un corrispondente (ad es. due soli posti inseriti su un circuito telefonico che scambiano dispacci con un posto centrale, o casi analoghi), nelle disposizioni locali deve essere stabilito che l'agente interessato assegni di volta in volta a ciascun dispaccio scambiato sul protocollo mod. M. 100, oltre al numero progressivo del protocollo, un numero saltuario di due cifre della serie da 01 a 99, esponendo tutti i numeri sotto forma di frazione (es. 381/23). La suddetta</p>					

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>procedura deve essere sempre seguita per i dispacci di accettazione d'incrocio.</p> <p>8. I dispacci in arrivo, quando non siano ricevuti direttamente dal dirigente interessato, devono essere subito presentati a questo, ritirandone la firma. È vietato comunicare a voce i dispacci, le conferme e le risposte.</p> <p>9. Nei dispacci di richiesta e di concessione di via libera telefonica, in riferimento al preambolo, sul protocollo dell'ufficio trasmittente viene trascritta solo la sigla della stazione destinataria e nel protocollo dell'ufficio ricevente solo la sigla della stazione di provenienza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Annullamento dei dispacci</p> <p>1. Un dispaccio può essere annullato anche se ne fosse già in corso la trasmissione, purché il mittente apponga in calce al dispaccio stesso la dichiarazione di annullamento debitamente firmata. Se il dispaccio è già stato trasmesso, deve essere emesso il relativo dispaccio di annullamento. Per l'annullamento dei dispacci di via libera telefonica, devono essere osservate le norme previste dall'articolo 3 del Regolamento per la circolazione dei treni.</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Posti telefonici lungo la linea</p> <p>1. Lungo la linea possono essere installati posti telefonici distinti con l'indicazione della progressiva chilometrica del punto presso il quale si trovano. In apposita tabella, per ogni apparecchio, vengono riportati il nome</p>	<p>2.9 Per consentire la comunicazione telefonica con i convogli, sull'infrastruttura sono installati i dispositivi di comunicazione "terra-treno" (sottosistema di terra). Su determinate linee è possibile inviare una comunicazione prioritaria definita "chiamata di emergenza".</p>			GI	

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>dei posti in esso inseriti ed il loro numero di chiamata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Casi d'impedimento alle comunicazioni e guasti telefonici</p> <p>1. Qualora non sia possibile la trasmissione di un dispaccio o la comunicazione tra due posti a causa di interruzione dei circuiti o guasto degli apparati telefonici, il personale interessato potrà utilizzare altri telefoni o avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione.</p> <p>2. Verificandosi un guasto nelle comunicazioni telefoniche, il personale interessato dovrà avvisare il personale della manutenzione.</p>	<p>13.1 Il regolatore della circolazione, in presenza di anomalie che determinino criticità alla circolazione ferroviaria, dovrà attivare le procedure per l'adozione dei provvedimenti volti al ripristino delle condizioni normali di circolazione.</p>				
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Riservatezza delle telecomunicazioni</p> <p>1. Tutto il personale è tenuto a conservare il segreto non soltanto sul contenuto, ma anche sull'esistenza, provenienza e destinazione dei dispacci.</p> <p>2. Possono prendere conoscenza della corrispondenza telefonica soltanto i dipendenti ai quali ciò occorra per ragioni di servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Conservazione dei documenti</p> <p>1. I protocolli di cui all'art. 5, devono essere usati fino ad esaurimento. Si fa eccezione per i protocolli in uso alla fine dell'anno che vanno sostituiti indipendentemente dallo stato di utilizzazione.</p> <p>2. I suddetti protocolli devono essere</p>	<p>1.6 L'organizzazione delle attività di sicurezza e gli ambiti di competenza e di responsabilità di ciascun agente che svolge attività di sicurezza devono essere chiaramente individuati e portati a conoscenza degli operatori stessi in maniera tracciabile e registrata. Le operatività gravanti su ciascun agente devono essere tali da non ridurre il livello di attenzione necessario allo svolgimento delle proprie attività di sicurezza assegnategli.</p>			GI	

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
custoditi presso ciascun impianto per la durata di un anno, oltre quello di utilizzazione, raggruppati in ordine di data.					
<p align="center">Art. 13</p> <p align="center">Norme particolari riguardanti i telefoni cellulari</p> <p>1. Le apparecchiature telefoniche in questione possono essere utilizzate per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non, previste dalle norme vigenti o necessarie in situazioni contingenti.</p> <p>2. Le comunicazioni possono essere effettuate tramite le apparecchiature telefoniche in questione purchè siano intelleggibili.</p> <p>3. Le comunicazioni registrate devono essere ricevute e trasmesse direttamente dal personale dei treni interessato a treno fermo, utilizzando i normali moduli in dotazione predisposti allo scopo. In questi casi, il numero progressivo del modulo utilizzato ed il numero saltuario, che deve essere sempre aggiunto, assumono il significato di numero del dispaccio per chi trasmette e di numero di controllo per chi riceve. Il dispaccio non potrà essere considerato regolarmente trasmesso finché non siano stati completati il collazionamento e la ricezione del numero di controllo. L'agente del treno dovrà trasmettere il numero di controllo del proprio modulo, solo dopo aver provveduto a consegnare agli altri agenti interessati copia del modulo stesso nei casi previsti.</p> <p>4. Le comunicazioni verbali ricevute e trasmesse dal personale di condotta (di</p>	<p>4.15 Le modalità di notifica delle prescrizioni devono rispondere ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere inequivocabilmente identificati l'agente trasmittente e quello ricevente; - deve essere garantita la ricezione completa della prescrizione da parte dell'agente ricevente; - deve permettere all'agente ricevente di rispettare la prescrizione ricevuta; - deve essere garantita la tracciabilità della notifica. <p>4.25 Il sistema di comunicazione "terra-treno" consente di comunicare, in maniera selettiva, con ciascun agente impiegato in compiti di sicurezza e può essere utilizzato per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non registrate. La chiamata di emergenza deve essere utilizzata solo quando si venga a conoscenza di un pericolo connesso con la circolazione dei treni.</p> <p>4.26 L'invio e la ricezione delle comunicazioni scritte o verbali, salvo le necessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l'invio della chiamata di emergenza di cui al precedente punto 4.25), devono avvenire, da parte dell'agente alla condotta, a treno fermo.</p>			<p align="center">GI</p> <p align="center">IF</p>	<p>I GI per ciò che riguarda le attività sugli impianti di terra e le procedure di interfaccia.</p> <p>Le IF per ciò che riguarda le attività sui veicoli.</p>

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>regola dall'agente che svolge la funzione di secondo agente), salvo necessità improvvise legate ad esigenze di sicurezza (segnalazione allarmi, ecc.), devono avvenire preferibilmente in occasione di fermate e comunque quando non siano presenti particolari condizioni di marcia (ad es. marcia a vista, esecuzione di rallentamenti, ecc.) ed in maniera da non arrecare disturbo all'agente addetto alla guida. Nel caso in cui il mezzo di trazione è affidato al solo guidatore (non coadiuvato da altro agente in cabina di guida) dette comunicazioni, salvo le necessità improvvise sopra richiamate, devono avvenire a treno fermo.</p> <p>5. Per l'effettuazione delle comunicazioni, il macchinista può, all'occorrenza, avvalersi dell'apparecchiatura in dotazione al capotreno e viceversa.</p> <p>6. Restano invariati gli obblighi degli operatori previsti dalla normativa vigente ai fini dello scambio delle comunicazioni.</p> <p>7. Le norme tecniche, le modalità d'impiego nonché gli aspetti organizzativi collegati all'adozione dei telefoni cellulari, sono disciplinati a parte.</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				
<p style="text-align: center;">Art. 14 Segnale d'allarme</p> <p>1. Qualsiasi dipendente che intenda, in caso di gravi eventi nella circolazione, avere la precedenza assoluta nell'uso del telefono, dovrà interrompere le comunicazioni eventualmente in corso con la formula: "<i>Stazione (o altro impianto) di</i>"</p>	<p>10.1 Chiunque, nell'ambito delle proprie competenze, rilevi una anomalia che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, incluse le funzioni a tal fine disponibili nel sistema di segnalamento utilizzato, nella maniera più sollecita e tempestiva, in</p>		I	GI IF	<p>I GI per ciò che riguarda le attività sugli impianti di terra e le procedure di interfaccia.</p> <p>Le IF per ciò che riguarda le attività sui</p>

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p><i>urgente</i> (profilo e nome del dipendente che fa la comunicazione)".</p> <p>2. A tale annuncio tutte le comunicazioni in corso dovranno essere immediatamente sospese, in modo da consentire all'agente richiedente di effettuare la sua trasmissione, avvalendosi, ove sia possibile, del tasto di "chiamata generale".</p>	<p>relazione alle circostanze ed alle possibilità pratiche presenti al momento. Ogni oggetto di giorno od anche le sole braccia, e qualunque luce di notte, agitati violentemente, impongono l'arresto dei treni.</p> <p>10.3 In caso di anomalità che interessi la sicurezza della circolazione, fermo restando quanto previsto al punto 10.1, sulle linee appositamente attrezzate si deve inviare la chiamata di emergenza.</p>				veicoli.
<p align="center">Art. 15 Circuiti telefonici selettivi</p> <p>1. Le linee ferroviarie possono essere dotate di impianti telefonici particolari che consentono collegamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il controllo della circolazione da parte dei Dirigenti Unici, Dirigenti Centrali, Dirigenti Centrali Operativi, mediante apparecchiature a chiamata codificata; - tra gruppi di stazioni consecutive, mediante apparecchiature telefoniche selettive intercomunicanti; - di sussidio agli impianti di blocco. <p>2. I sistemi selettivi citati, consentono di realizzare l'interconnessione di tutti i telefoni distribuiti lungo una determinata tratta in modo che da ciascuno di essi sia possibile chiamarne qualunque altro; per tale motivo essi vengono detti intercomunicanti.</p> <p>3. Al momento dell'uso dei telefoni selettivi, occorre assicurarsi che nessuna comunicazione sia in corso, per evitare disturbi alle comunicazioni già iniziate; anche quando non si senta alcuna comunicazione,</p>	<p>2.9 Per consentire la comunicazione telefonica con i convogli, sull'infrastruttura sono installati i dispositivi di comunicazione "terra-treno" (sottosistema di terra). Su determinate linee è possibile inviare una comunicazione prioritaria definita "chiamata di emergenza".</p> <p>2.20 I parametri e le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria rilevanti per la sicurezza della circolazione e le specifiche procedure da adottare per il corretto interfacciamento tra il personale che svolge attività di sicurezza relative agli impianti di terra e ai veicoli devono essere riportati nelle Disposizioni di Esercizio delle Linee (DEL). Il personale che svolge attività connesse con la sicurezza durante il servizio deve essere in possesso delle informazioni riportate nelle DEL necessarie alle specifiche mansioni svolte.</p>			GI	

Testo Istruzione per le telecomunicazioni	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
si dovrà domandare: "Liberò?", per avere la sicurezza che qualcuno non sia già in ascolto, in attesa di ricevere risposta.					
<p align="center">ALLEGATI</p> <p><i>(Fac - simile dei protocolli)</i></p> <p>Mod. M.100 Mod. M.100 b Mod. M.100 fax Mod. M.100 F/DC Mod. M.100 h/DC Mod. M.100 PL 1 Mod. M.100 PL 2 Mod. M.100 PL 3 Mod. M.100 S Mod. M.100 VL</p>				GI	

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)